



ORIGINALE

PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N.60

Seduta del 18 Ottobre 2019

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-SV

Classifica 002.013.007 Fascicolo 000017/2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

Cognome e Nome	Assente	Presente
1) OLIVIERI PIERANGELO		S
2) BONASERA FRANCESCO		S
3) BOZZANO ALESSANDRO		S
4) BUSSALAI LUIGI	S	
5) CIANGHEROTTI ERALDO	S	
6) FIORINI MATTIA	S	
7) GHISO FIORENZO		S
8) ISELLA LUANA		S
9) MIRRI RODOLFO		S
10) NIERO MASSIMO		S
11) PIEMONTESI ILARIA		S

Assume la Presidenza OLIVIERI PIERANGELO

Assiste alla seduta COLANGELO GIULIA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto "CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI", nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI" nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N.8 VOTI FAVOREVOLI SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 settembre 2013 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante, SUA.SV, per l'espletamento e la gestione delle gare per lavori, servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti con i Comuni o altri enti aderenti alla Stazione appaltante della Provincia mediante l'approvazione di un'apposita bozza di convenzione;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 29 dicembre 2015, la bozza di convenzione sopra richiamata è stata aggiornata alle nuove disposizioni normative, alla prassi consolidata e al disposto delle leggi regionali n. 41/2014 e n. 15/2015, prevedendo, in particolare, le modalità di calcolo delle spese a carico delle amministrazioni aderenti alla SUA.SV;
- successivamente, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici", di attuazione delle direttive comunitarie in materia di concessioni, appalti e riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, che ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006 e parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, innovando profondamente la disciplina degli appalti pubblici;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 12 marzo 2019 è stata così modificata nuovamente la bozza di convenzione tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia e i Comuni aderenti, al fine di adeguarla alle disposizioni normative nel frattempo intervenute;

CONSIDERATO che la vigente convenzione prevede, al comma 3 dell'articolo 8, che:

"Le spese di funzionamento della SUA.SV sono a carico del Comune per una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'appalto se tale importo è inferiore a 40.000 euro e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un limite massimo di 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui non esista una progettazione (cottimi fiduciari, affidamenti diretti, altro) le spese sono comunque calcolate per una percentuale del 2,00% sull'ammontare netto dell'affidamento. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate verranno arrotondate all'euro. Il suddetto importo comprende gli eventuali costi per l'utilizzo di piattaforme informatiche e per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al successivo articolo 12."

TENUTO CONTO che i Comuni, già gravati dei costi previsti per la procedura di gara (spese di pubblicità, contributo ANAC, spese Commissione ed altre) sono spesso in difficoltà a provvedere anche alle spese della Stazione Unica Appaltante;

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Cotangelo)

VISTO l'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prevede - per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro - che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", nel testo modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle modalità sopra indicate;

RITENUTO essenziale continuare a supportare i Comuni nelle loro attività, anche nei momenti di difficoltà, in quanto la realizzazione da parte loro di lavori e servizi è un accrescimento per tutta la collettività locale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ricalcolare le spese di funzionamento poste a carico dei Comuni, in base alla popolazione residente, prevedendo la seguente riduzione:

- del 50% per i Comuni con fino a 1.000 abitanti
- del 40% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti
- del 30% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti
- del 20% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

RITENUTO di dover aggiornare la bozza di convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 15/2019, per dare attuazione a quanto sopra indicato, e di dover contestualmente applicare la riduzione delle spese anche per i Comuni che hanno già sottoscritto la convenzione;

VISTO il testo della nuova bozza di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza in materia di convenzioni tra comuni e provincia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di ridurre, per le gare in corso e per quelle che saranno esperite in futuro, le spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, previste a carico degli Enti aderenti dall'articolo 8, comma 3, della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 12 marzo 2019, per le motivazioni e nella misura indicate in premessa;
2. di modificare, conseguentemente, la disposizione della convenzione indicata al punto precedente come segue:
“Le spese di funzionamento della SUA.SV sono a carico del Comune per una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'appalto se tale importo è inferiore a 40.000 euro e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un limite massimo di 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui non esista una progettazione (cottimi fiduciari, affidamenti diretti, altro) le spese sono comunque calcolate per una percentuale del 2,00% sull'ammontare netto dell'affidamento. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate verranno arrotondate all'euro. Il suddetto importo comprende gli eventuali costi per l'utilizzo di piattaforme informatiche e per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al successivo articolo 12. Agli importi calcolati con le percentuali sopra indicate si applica la seguente riduzione:
 - *del 50% per i Comuni con fino a 1.000 abitanti*
 - *del 40% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti*
 - *del 30% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti*
 - *del 20% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti.”;*
3. di applicare la riduzione sopra indicata anche per i Comuni che hanno già sottoscritto la convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona;
4. di modificare la bozza di convenzione tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona e i Comuni aderenti, approvata con deliberazione consiliare n. 15/2019, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, sostituendo l'articolo 8, comma 3, con il testo di cui al punto precedente;
5. di disporre che venga comunicato a tutti i Comuni quanto stabilito con la presente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)

-
6. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di provvedere con celerità a quanto in essa disposto.

01/18

Allegato parere di regolarità tecnica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sulla proposta di deliberazione ad oggetto
CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.


Il Direttore Generale
(Avv. *Giulia Colangelo*)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. registro 63/2019
ad oggetto CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA
DI SAVONA (SUA.SV) E I COMUNI. RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI COMUNI

Parere di regolarità contabile

	Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X	Verifica coerenza finanziaria
	Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
	Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
	Variazione di bilancio n.

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)

CONVENZIONE

TRA

la SUA.SV - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095
avente sede a Savona, Via Sormano n. 12, rappresentata dal Presidente Avv. Pierangelo Olivieri
domiciliato ai fini del presente atto in Savona, Via Sormano n. 12, autorizzato alla sottoscrizione
della presente Convenzione ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del

_____;

E

il Comune di codice fiscale avente sede a
..... in via rappresentato dal Sindaco
..... domiciliato ai fini del presente atto in via
....., autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della
deliberazione del Consiglio comunale n. del

PREMESSO

• che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 24 settembre 2013, è stata istituita
la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA.SV, con natura di centrale di
committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture e sono stati
regolamentati i rapporti tra i Comuni o altri enti che intendono aderire alla SUA.SV provinciale e la
SUA.SV medesima mediante approvazione di una bozza di convenzione;

• che la legge regionale n. 15/2015 avente ad oggetto *"Disposizioni di riordino delle funzioni
conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"*, all'articolo 4 prevede che le
Province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali
acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)
soggetto aggregatore ai sensi della legge regionale n. 41/2014 e successive modifiche ed
integrazioni costituendo la stazione unica appaltante (SUA) il riferimento per i Comuni appartenenti



ai relativi territori e che i relativi costi del personale sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei Comuni;

- che, al fine di aggiornare la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 41/2013 alle nuove disposizione normative, alla prassi consolidata e al disposto della legge regionale n. 15/2015, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 29 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo schema di convenzione;
 - che successivamente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici", nel seguito anche solo "Codice", di attuazione delle direttive comunitarie in materia di concessioni, appalti e riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici che ha abrogato il decreto legislativo n. 163/2006 e parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
 - che il decreto legislativo n. 50/2016, agli articoli 37 e 38 disciplina le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza disponendo, in particolare, che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56/2014;
 - che con deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del ___ è stato aggiornato lo schema di convenzione alle modifiche normative nel frattempo intervenute;
- tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia

di Savona, nel prosieguo SUA.SV, ed il Comune di, nel prosieguo detto semplicemente Comune, relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore.

2. In particolare la SUA.SV intende svolgere, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di servizi di interesse del Comune.

3. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.SV il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Articolo 3

(Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Alla scadenza, la stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità.

2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e del Comune contenenti la motivazione condivisa dalle parti;
- recesso unilaterale motivato espresso dal Comune o dalla Provincia di Savona.

3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1.. La SUA.SV si impegna ad avviare la procedura di gara entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta

economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA.SV provvedere a fornire al Comune ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica.

2. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.SV provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione della documentazione debitamente modificata.

4. La SUA.SV fornisce al Comune anche attività di supporto nella predisposizione degli atti di gara.

Articolo 5

(Attività della SUA.SV)

1. La SUA.SV cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora con il Comune nella redazione dei capitolati speciali d'appalto;

e) collabora con il Comune alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Comune alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;

g) acquisisce il CIG (codice identificativo di gara) secondo le modalità definite dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC);

h) redige il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito e relativi allegati;

i) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa trasmettendone le risultanze al Comune;

l) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall'articolo 77 del Codice, la commissione è presieduta dalla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata competente in relazione all'oggetto del contratto e da membri esperti individuati nell'ambito del personale dipendente del Comune (o da membri esperti esterni nel caso in cui quest'ultimo non disponga di personale idoneo);

m) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, fornisce alla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, competente in relazione all'oggetto del contratto (Presidente di gara), il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;

n) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti;

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative;

p) trasmette al Comune le comunicazioni / informazioni in materia di antimafia;

q) comunica alla Prefettura i dati e le informazioni relativi al procedimento di gara.

2. La SUA.SV si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Provincia di Savona e Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato e a inserire nei bandi di gara e relativi disciplinari le clausole prescritte dal Protocollo citato, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel

Protocollo d'intesa per la sicurezza nei cantieri edili della provincia di Savona, stipulato con la medesima Prefettura il 6 giugno 2018.

Articolo 6

(Compiti del Comune in qualità di amministrazione aggiudicatrice)

1. Sono di esclusiva competenza del Comune la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.
2. Il Comune si impegna a trasmettere, immediatamente dopo l'approvazione, alla SUA.SV la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività.
3. Il Comune si impegna altresì a fornire alla SUA.SV qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
4. Competono al Comune le seguenti attività:
 - a) la comunicazione alla SUA.SV dell'elenco dei contratti per i quali prevede l'affidamento, nonché ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
 - b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - c) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) nei casi consentiti dalla normativa vigente e del codice unico di progetto (CUP);
 - d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
 - f) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali;
 - g) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più

vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;

i) fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dall'articolo 77 del Codice, l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA.SV; successivamente all'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dei componenti della Commissione tramite l'apposito Albo nazionale;

l) nel caso di procedura negoziata, l'eventuale indicazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 50/2016;

m) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile;

n) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

o) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello *stand still*);

p) i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa anche in materia di trasparenza;

q) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5, lettera d, dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale;

r) la comunicazione alla SUA.SV delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Il Comune si impegna a inserire negli atti contrattuali le clausole imposte dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato e a rispettare le disposizioni nello stesso contenute, nonché quelle previste dal Protocollo d'intesa per la sicurezza dei cantieri, stipulato con la medesima Prefettura.



6. Il Comune deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA.SV nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

7. Nella fase di preparazione della gara il Comune deve concordare con la SUA.SV la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune.

8. Il Comune effettua i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip e il mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici.

1. Il RUP del Comune, nell'istanza di avvio del procedimento di gara/affidamento trasmesso alla SUA.SV, deve dichiarare espressamente, assumendosene la piena responsabilità, le motivazioni per cui lo stesso non ha effettuato i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto (convenzioni CONSIP e mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Articolo 7

(Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa relativa alla pubblicità, al contributo per la gara da corrispondere a ANAC e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto trasmette alla SUA.SV la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la SUA.SV provveda alla quantificazione di massima delle spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. La quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.SV al Comune che provvede all'adozione degli atti.

Articolo 8

(Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico del Comune, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono individuate nelle spese sostenute per l'apertura del CIG (contributo gare dovuto a ANAC), nelle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, negli eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata per l'espletamento della procedura di gara richiesta dal Comune. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune restano completamente a carico di quest'ultimo. Restano, altresì, a carico del Comune le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

2. Le spese sostenute direttamente dalla SUA.SV per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte del Comune, entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Le spese di funzionamento della SUA.SV sono a carico del Comune per una somma pari al 2,00% dell'importo a base d'appalto se tale importo è inferiore a 40.000 euro e per una somma pari all'1,50% dell'importo a base d'appalto se tale importo è pari o superiore a 40.000 euro e comunque con un limite minimo di 20 euro e fino a un limite massimo di 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui non esista una progettazione (cottimi fiduciari, affidamenti diretti, altro) le spese sono comunque calcolate per una percentuale del 2,00% sull'ammontare netto dell'affidamento. Gli importi ricavati dall'applicazione delle percentuali citate verranno arrotondate all'euro. Il suddetto importo comprende gli eventuali costi per l'utilizzo di piattaforme informatiche e per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al successivo articolo 12. Agli importi calcolati con le percentuali sopra indicate si applica la seguente riduzione:

- del 50% per i Comuni con fino a 1.000 abitanti
- del 40% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti
- del 30% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti

- del 20% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti.
4. La SUA.SV redige, ogni quattro mesi, il rendiconto delle spese a carico degli Enti aderenti relativamente alle procedure concluse nello stesso periodo, e questi ultimi dovranno provvedere al pagamento a favore della Provincia di Savona entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto rendiconto.
 5. Gli Enti aderenti si impegnano a verificare l'adeguatezza del metodo di riparto della spesa sopra descritto a seguito dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni regionali in materia, procedendo eventualmente a concordare un diverso metodo di riparto.

Articolo 9

(Rendicontazione dell'attività svolta)

1. La SUA.SV si impegna a redigere e trasmettere al Comune il rendiconto dell'attività espletata a conclusione di ciascun procedimento unitamente ai verbali di gara e a tutta la documentazione necessaria a consentire al Comune di formalizzare la determinazione di aggiudicazione e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 10

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La SUA.SV, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 11

(Proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.SV, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Savona la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 12

(Dotazione di personale)

1. La Provincia di Savona assicura che la SUA.SV sia dotata di un organico di personale in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.SV del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. La Provincia di Savona controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.SV e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.SV e del personale di raccordo del Comune, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

5. Gli incentivi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 per i compiti svolti dal personale della Provincia nell'espletamento delle procedure di cui alla presente Convenzione, per conto del Comune, saranno individuati dal Comune, a valere sul quadro economico, in base alle norme regolamentari tempo per tempo vigenti presso il comune stesso. L'importo degli incentivi dovuti al personale della SUA.SV, se dovuto, deve essere comunicato alla Provincia per la corresponsione agli aventi diritto. Tale importo verrà detratto dalle spese di funzionamento, previste a carico del Comune, ai sensi del precedente articolo 8, comma 3.

Articolo 13

(Risorse strumentali e sistemi informativi)

1. La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo

svolgimento delle attività della SUA.SV, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

2. L'attività della SUA.SV deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

3. Il Comune deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.SV

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.SV, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla SUA.SV, nonché per fini statistici.

2. Il Sindaco del Comune nomina il dirigente della SUA.SV, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.SV medesima.

Articolo 15

(Spese di convenzione)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 16

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in

materia.

Per il Comune di _____

il Sindaco _____

per la SUA.SV

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona

il Presidente Avv. Pierangelo Olivieri

Deliberazione N. **60** del **18 OTT. 2019**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi dal **21 OTT. 2019** al **- 5 NOV. 2019**

Savona, **18 OTT. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000, diventa esecutiva il **18 OTT. 2019**.

Savona, **18 OTT. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

**DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**